

«Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera B, seconda frase, del regolamento n. 19 del Consiglio, il primo anno di applicazione del regime dei prelievi applicabili al glucosio ed allo sciroppo di glucosio è considerato come concluso il 30 giugno 1963.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 52/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo alla crusca per il mantenimento delle disposizioni del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio per la modifica dell'articolo 11 del regolamento n. 55

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio⁽²⁾ sostituisce a titolo provvisorio le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 55 del Consiglio⁽³⁾ relative al prelievo applicabile ai prodotti elencati nella voce ex 23.02 della tariffa doganale comune;

Considerando che il regime previsto dal regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio era stato limitato al 30 giugno 1963 allo scopo di valutarne l'efficacia;

Considerando che sussistono tuttora le condizioni che avevano determinato tale regime; che questo si è rivelato adeguato e che è pertanto opportuno mantenerlo in vigore;

Considerando che per ovviare alle eventuali perturbazioni del mercato occorre prevedere misure che consentano una rapida revisione di alcuni fattori di calcolo dell'elemento mobile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella prima frase dell'articolo 1 del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio è eliminato il termine «provvisoriamente».
2. La seconda e la terza frase dell'articolo 2 del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio sono eliminate.

Articolo 2

L'articolo 11 del regolamento n. 55 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio e dall'articolo 1 del presente regolamento, è modificato dalle seguenti disposizioni:

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 18 del 10 febbraio 1963, pag. 189/63.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

«4. Qualora sul mercato dei prodotti elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), o dei prodotti concorrenziali si verificano perturbazioni, i tassi previsti in detto paragrafo 1, lettere a) e b), che esprimono i tenori in amido, nonché il tasso previsto nello stesso paragrafo 1, lettera b), relativo all'ammontare dell'elemento mobile, possono essere modificati secondo le disposizioni

dell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio, applicabili per analogia».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 53/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo alla proroga della durata di validità del regolamento n. 156 del Consiglio e del regolamento n. 10/63/CEE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la validità del regolamento n. 156 del Consiglio del 18 dicembre 1962 relativo a misure di deroga per le farine e le fecole di manioca e di altre radici e tuberi originari degli Stati africani e malgascio associati⁽²⁾ è stata limitata al 15 febbraio 1963, in attesa che possa essere applicato un regime duraturo per tali prodotti; che la data del 15 febbraio 1963 è stata sostituita da quella del 15 marzo 1963 dal

regolamento n. 6/63/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1963⁽³⁾; che tale data è stata sostituita a sua volta da quella del 30 giugno 1963 dal regolamento n. 11/63/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1963⁽⁴⁾;

Considerando che la situazione che aveva giustificato l'adozione dei regolamenti n. 156, n. 6/63/CEE e n. 11/63/CEE del Consiglio è rimasta immutata e che occorre pertanto prorogare la durata di validità del regime che ne consegue;

Considerando che il regolamento n. 10/63/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1963⁽⁵⁾ sostituisce provvisoriamente alcune disposizioni a quelle del regolamento n. 55 del Consiglio⁽⁶⁾, relative alle farine di manioca denaturate; che tuttora sussistono le condizioni che avevano giustificato tali modifiche e che è quindi opportuno prevedere disposizioni che consentano la continuazione del regime provvisorio,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 dell' 28 dicembre 1962, pag. 2928/62.

(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 18 del 1° febbraio 1963, pag. 191/63.

(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 27 febbraio 1963, pag. 404/63.

(5) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 27 febbraio 1963, pag. 403/63.

(6) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.